

6001

1009

PREVIDASS

UNIT LINKED

La tua previdenza

Nota Informativa - Condizioni di Assicurazione
Regolamento Fondi Interni



EUROVITA

ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'UNIONE EUROPEA per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento Italiano con il Decreto Legislativo 17/03/1995 n° 174.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

La Società è denominata EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A., con sede Legale e Direzione Generale in Via Sicilia, n° 169 - 00187 - ROMA (ITALIA).

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a) Il contratto prevede alcuni termini specifici, quali:

Società:	L'impresa assicuratrice, ossia Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A.
Contraente:	Chi stipula il contratto con la Società
Assicurato:	La persona sulla cui vita è stipulato il contratto
Beneficiario:	La persona cui spettano le somme assicurate
Premio:	L'importo dovuto dal Contraente alla Società
Premio investito:	La parte di premio versato che viene utilizzato dalla Compagnia per sottoscrivere quote di Fondi Comuni. E' dato del premio versato meno le imposte, le spese relative al contratto ed il costo relativo alle coperture assicurative.
Fondo interno:	La gestione finanziaria in OICVM, Sicav ed altri attivi idonei, in cui confluiscono i premi da investire versati dal Contraente.
Quota:	Valore di una singola parte del Fondo di riferimento.
Riscatto:	Facoltà del Contraente di estinguere il contratto prima della scadenza prevista
Riserva Matematica:	Accantonamento della Compagnia per far fronte agli obblighi contrattuali.

b) Definizione delle garanzie ed opzioni:

b.1 - Garanzia base

La polizza rientra nella categoria delle Unit-Linked, assicurazioni sulla vita che hanno la caratteristica di avere le prestazioni collegate al valore delle quote di un Fondo a capitale variabile (interno alla Società o esterno OICVM, Sicav o Fondo Comune).

Questo contratto consente la costituzione di un capitale mediante il versamento di un premio unico e di ulteriori versamenti straordinari. Tale capitale è riscuotibile in qualunque momento, trascorso un anno dalla decorrenza, nei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione. Esso è liquidabile anche ai beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato in qualunque epoca; in tal caso è comunque garantito un importo pari al 101% del controvalore delle Quote accumulate.

I premi versati, al netto di imposte e costi, vengono convertiti in Quote del Fondo dividen-

do l'importo ottenuto per il valore unitario della Quota. Di conseguenza all'atto di un pagamento contrattuale si procede al calcolo del controvalore delle Quote moltiplicando il numero delle Quote acquistate per il loro valore unitario raggiunto.

Tale valore unitario varia nel tempo in relazione alle variazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il Fondo investe. Pertanto l'assicurazione proposta comporta rischi finanziari a carico del Contraente riconducibili alle variazioni del valore unitario delle Quote e, per le operazioni in valuta diversa dalla lira italiana, rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

b.2 - Conversione in rendita (opzione)

Il capitale delle garanzie base può essere convertito, a scelta del cliente, in una rendita vitalizia (pensione) rivalutabile ed eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso del vitaliziato. I coefficienti di conversione e le condizioni di rivalutazione saranno quelle in vigore all'epoca della conversione.

c) Conclusione del contratto, durata, diritto recesso e revocabilità della proposta:

c.1 - Cicli di sottoscrizione

I cicli di sottoscrizione sono settimanali e vanno dal mercoledì al martedì della settimana successiva. Il relativo investimento avverrà sette giorni dopo la fine del detto ciclo. Se tale giorno coincide con un giorno di chiusura dei mercati finanziari, l'investimento avverrà nel primo giorno di mercato aperto successivo.

c.2 - Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il premio versato viene investito nel Fondo interno prescelto, come precisato nel precedente punto c.1.

c.3 - Durata del contratto

La presente assicurazione non ha scadenza, ma il Contraente deciderà liberamente il periodo in funzione dei propri obiettivi.

c.4 - Revocabilità della proposta e diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di revocare la proposta entro il termine di conclusione del contratto. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno di investimento dei premi, come riportato al precedente punto c.2.

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata ad EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Sicilia n° 169 - 00187 ROMA.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto dell'imposta, delle eventuali spese di emissione e dell'eventuale differenza negativa tra il valore delle quote determinato al momento dell'operazione ed il loro valore di acquisizione.

d) Informazioni sui premi:

d.1 - Modalità di versamento dei premi:

A fronte delle garanzie prestate è dovuto un premio unico anticipato. Il premio unico minimo è pari a L. 10.000.000.

E' possibile inoltre effettuare versamenti aggiuntivi (straordinari) in qualunque epoca, che non potranno essere inferiori a L. 1.000.000.

I pagamenti possono essere effettuati solo tramite bonifico bancario.

d.2 - Notizie sui premi:

Da tutti i versamenti vengono dedotte le imposte ed i costi. Il netto residuo sarà convertito in quote del Fondo interno prescelto.

e) Costi del contratto:

A carico del Contraente sono previste commissioni di sottoscrizione e gestione. In particolare un diritto fisso di L. 100.000 e commissioni di gestione pari all' 1,20% annuo del Patrimonio del Fondo interno, che vanno quindi ad incidere sul valore della Quota.

f) Informazioni sui Fondi Interni:

f1 - La Società investe le somme conferite su un Fondo interno scelto dal Cliente – sulla base delle proprie esigenze e del corrispondente profilo di rischio/rendimento – tra i due Fondi interni descritti di seguito:

f1.1. FONDO EUROVITA - B.P. PUGLIA BAS. BILANCIATO

- per il 40% (con variazione da un minimo del 35% ad un massimo del 45%) in attivi rappresentati da Quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare – Azionari, armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.
- per il rimanente 60% (con variazione da un minimo del 55% ad un massimo del 65%) in obbligazioni ordinarie, quotate o non quotate, o titoli di Stato, o titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, prevalentemente emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Tale disponibilità potrà rimanere in giacenza su un conto corrente fruttifero, fino al raggiungimento di un importo congruo per una emissione obbligazionaria.

Profilo di rischio: Medio

Benchmark: - 20% Fideuram Az. Internazionale

- 12% Fideuram Az. Europa

- 8% Fideuram Az. Pacifico

- 42% MTS tasso fisso medio termine

- 18% JP Morgan EMU 3 m cash

f1.2. FONDO EUROVITA - B.P. PUGLIA BAS. DINAMICO

- per il 60% (con variazione da un minimo del 50% ad un massimo del 70%) in attivi rappresentati da Quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare – Azionari, armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.
- per il rimanente 40% (con variazione da un minimo del 30% ad un massimo del 50%) in obbligazioni ordinarie, quotate o non quotate, o titoli di Stato, o titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, prevalentemente emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Tale disponibilità potrà rimanere in giacenza su un conto corrente fruttifero, fino al raggiungimento di un importo congruo per una emissione obbligazionaria.

Profilo di rischio: Medio - Alto

Benchmark: - 30% Fideuram Az. Internazionale

- 18% Fideuram Az. Europa

- 12% Fideuram Az. Pacifico

- 28% MTS tasso fisso medio termine

- 12% JP Morgan EMU 3 m cash

I fondi comuni di investimento azionario utilizzati per la gestione dei Fondi interni anzidetti sono gestiti dalla Società Fondicri S.G.R. S.p.A. Tale Società, costituita in data 21 marzo 1984, con atto a rogito del Notaio cesare Marini - Roma - Rep. 64607, è iscritta al n. 16

dell'Albo delle Società di Gestione dei Risparmi tenuto dalla Banca d'Italia. Sede Sociale ed Amministrativa: Roma - Via Boncompagni, 71 - Capitale Sociale: L. 10.000.000.000 (dieci-miliardi) interamente sottoscritto e versato.

f2-Trasferimento della posizione ad altro Fondo interno (switch)

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, al più due volte l'anno, il trasferimento (switch) della sua posizione ad altro Fondo interno. Successivamente a tale richiesta tutti i versamenti confluiranno nel nuovo Fondo interno prescelto. Le operazioni di switch sono gratuite. L'operazione di switch comporta il ricalcolo delle Quote accumulate sulla base del loro valore unitario e di quelle corrispondenti al nuovo Fondo interno scelto. Anche per lo switch valgono le regole di investimento previste dal precedente punto c1.

g) Modalità di scioglimento del contratto:

L'unica modalità di scioglimento è il riscatto in conformità alle condizioni contrattuali.

h) Riscatto e Pagamenti della Società:

Il Contraente può, trascorso almeno un anno ed in forma scritta, risolvere il contratto chiedendo il pagamento del valore di riscatto totale oppure effettuare riscatti parziali del capitale maturato.

Il valore liquidabile è pari al prodotto del numero delle Quote acquisite per il valore unitario della Quota nella settimana in cui si effettua l'operazione.

Il valore di riscatto è ridotto nel secondo anno al 96%, nel terzo al 97% nel quarto al 98%, nel quinto al 99%. Successivamente è pari all'intero controvalore delle quote.

In relazione alle caratteristiche soprattutto di volatilità dei Fondi, il Contraente deve porre particolare attenzione nel valutare:

- a) l'impegno che assume alla stipula del contratto sia per l'entità del premio che per le caratteristiche del Fondo prescelto.
- b) le conseguenze negative legate ad un eventuale deprezzamento del valore delle Quote acquisite che potrebbe far risultare il capitale inferiore ai versamenti effettuati.

I pagamenti della Compagnia vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti previsti dalle condizioni di polizza.

i) Indicazioni generali relative al regime legale e fiscale applicabile:

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5 % (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi (escluso per Contraenti persone giuridiche)

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall' IRPEF e dall' imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta è pari al 12,5 % della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2 % per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25 % e, dopo 20 anni, al 10 %);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60 % del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

l) Regole relative all'esame dei reclami:

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio TECNICO VITA) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187 Via del Quirinale, n. 21, quale organo a ciò preposto.

m) Legislazione e lingua applicabili:

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.

Informazioni sulla rivalutazione del contratto

La Società informerà tempestivamente il Contraente su eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente nota informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

Con periodicità annuale, al Contraente viene inviata inoltre una comunicazione che indica il numero delle quote acquisite alla fine del periodo stesso, ed il valore, a tale data, delle prestazioni previste in polizza.

Entro 90 gg dalla chiusura di ciascun esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico, presso la sede della società il rendiconto annuale della gestione di ciascun Fondo, certificato da una Società di Revisione a tal fine autorizzata.

Al fine di consentire una autonoma valutazione del valore di riscatto e delle prestazioni assicurate, il valore unitario delle Quote viene pubblicato ogni settimana su Il Sole 24 Ore.

Se fosse necessario, l'Ufficio Tecnico Vita della Società è comunque a disposizione per fornire le predette informazioni. La richiesta può essere inoltrata anche tramite l'intermediario con cui è stato stipulato il contratto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento. La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1. comma 2, lett. b) della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo e, più in generale, da società di servizi cui vengono appaltate operatività connesse e strumentali all'attività assicurativa ed ai servizi della clientela. I soggetti appartenenti alle categorie suddette effettuano il trattamento in piena autonomia e limitatamente alle finalità concordate con la Società, in qualità di "titolari" nell'accezione stabilita dalla Legge.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere ed eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1. lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di

contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile/i del trattamento

I dati identificativi del Titolare e di eventuali Responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal garante per la protezione dei dati personali o presso la sede legale della Società.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione 1 Terminologia

Il contratto prevede alcuni termini specifici, quali:

Società:	L'impresa assicuratrice, ossia Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A.
Contraente:	Chi stipula il contratto con la Società.
Assicurato:	La persona cui spettano le somme assicurate
Beneficiario:	La persona cui spettano le somme assicurate
Premio:	L'importo dovuto dal Contraente alla Società
Premio investito:	La parte di premio versato che viene utilizzato dalla Compagnia per sottoscrivere quote di Fondi interni. E' dato dal premio versato meno le imposte, le spese relative al contratto ed il costo relativo alle coperture assicurative.
Fondo Interno:	La gestione finanziaria di OICVM, SICAV ed altri attivi idonei, in cui confluiscono i premi da investire versati dal Contraente.
Quota:	Valore di una singola parte del Fondo interno prescelto.
Riscatto:	Facoltà del Contraente di estinguere il contratto prima della scadenza prevista
Riserva Matematica:	Accantonamento della Compagnia per far fronte agli obblighi contrattuali.

Sezione 2 Prestazioni

Art. 2.1- Capitale assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca questo avvenga, la Società garantisce ai Beneficiari designati in polizza un importo pari al 101% del controvalore delle Quote accumulate. Il controvalore delle quote si ottiene moltiplicando il numero delle Quote per la loro quotazione nella settimana di competenza dell'operazione.

Art. 2.2 - Riscatto totale o parziale

Trascorso un anno dalla stipula del contratto, il Contraente ha la facoltà di riscattare totalmente o parzialmente il capitale maturato. Il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle Quote accumulate moltiplicato per il coefficiente di seguito riportato:

Anni Trascorsi	Coefficiente
1	0,96
2	0,97
3	0,98
4	0,99
5 ed oltre	1

Il controvalore delle Quote si ottiene moltiplicando il numero delle Quote per la loro quotazione nella settimana successiva alla data di richiesta del riscatto.

Ai sensi e per gli effetti del presente contratto si considera come data di richiesta del riscatto il giorno in cui la richiesta scritta, debitamente sottoscritta dal Contraente, perviene alla Sede della Società o di un'Agenzia della stessa.

Il riscatto totale determina l'estinzione del contratto.

Il riscatto parziale, che non può essere richiesto per un importo inferiore ad 1.000.000 di lire, lascia in vigore il contratto. Il valore che residua dopo ciascun riscatto parziale non può essere inferiore a 5.000.000 di lire.

Art. 2.3 - Conversione in rendita vitalizia

Su richiesta del Contraente, il capitale liquidabile per riscatto può essere convertito in una delle seguenti forme:

a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante all'Assicurato;

oppure

b) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita ;

oppure

c) una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente su testa superstite.

L'Ammontare della rendita dipenderà dai coefficienti di conversione in vigore alla data di richiesta di tale conversione. Tempo per tempo presso la sede della Società sono a disposizione i coefficienti di conversione e le condizioni di rivalutazione in vigore.

Art. 2.4 - Prestiti

La presente assicurazione, non prevede la concessione di prestiti.

Sezione 3 Entrata in vigore del contratto ed efficacia della copertura

Art. 3.1 - Entrata in vigore del contratto

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di investimento dei premi nel Fondo interno ai sensi del successivo Art. 6.3

L'assicurazione non potrà comunque entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza.

Art. 3.2 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato – salvo nei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla riattivazione della polizza.

In questi casi la Società pagherà il solo importo della riserva matematica (controvalore delle Quote accumulate).

Art. 3.3 - Revocabilità della proposta e diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di revocare la proposta entro il termine di conclusione del contratto. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno di investimento dei premi ai sensi del successivo art. 6.3

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata ad EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Sicilia n° 169 - 00187 ROMA.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto dell'imposta, delle eventuali spese di emissione e dell'eventuale differenza negativa tra il valore delle quote determinato al momento dell'operazione ed il loro valore di acquisizione.

Sezione 4 Disciplina del contratto e varie

Art. 4.1 - Obblighi della Società

La presente assicurazione viene assunta dalla Società in base alle dichiarazioni rese e firmate dall'Assicurato e dal Contraente nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, costituenti parti essenziali e inscindibili del contratto. Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art. 4.2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società, quando esista malafede o colpa grave ha diritto: di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni. Quando non esiste malafede o colpa grave, la Società ha diritto: di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 4.3 - Durata del contratto

Questa polizza non ha durata prefissata, pertanto il contratto si estingue al momento del suo riscatto totale o alla morte dell'Assicurato.

Art. 4.4 - Limiti di età dell'Assicurato

Il Contratto è stipulabile da Assicurati di età compresa tra 18 e 75 anni, limiti inclusi.

L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di determinazione e la data di nascita. Il periodo uguale superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

Art. 4.5 - Beneficiari

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. Dopo la morte del Contraente, il beneficio della polizza non potrà, in nessun caso, essere modificato. La designazione dei beneficiari non può inoltre essere revocata o modificata quando:

- il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revocare e di accettare la designazione di beneficio;

- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non può essere revocata, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo della polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte alla Società, da parte del Contraente, con dichiarazione scritta, o con testamento.

Art. 4.6 - Cessione, pegno e vincolo della polizza

Il Contraente può cedere al altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Sezione 5 VERSAMENTI

Art. 5.1 - Modalità

All'atto della stipulazione del contratto, il Contraente versa un premio Unico di importo minimo pari a L. 10.000.000.

I premi potranno essere versati dal Contraente con le modalità del bonifico bancario. Non è ammessa retrodatazione della valuta.

Le spese relative alla modalità di pagamento sono a carico del Contraente.

La data di pagamento del premio è quella di valuta del versamento, purchè la Società abbia l'effettiva disponibilità della somma ed a condizione che la Società stessa non abbia rifiutato la proposta.

Art. 5.2 - Costi relativi ai versamenti

Da ciascun versamento lordo vanno dedotte le imposte erariali ed un diritto fisso di £. 100.000 .

Art. 5.3 - Versamenti straordinari

E' possibile effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi (straordinari) in unica soluzione. Essi non potranno essere di importo inferiore a L. 1.000.000.

La prestazione che ne deriverà andrà a sommarsi, a tutti gli effetti, al capitale già accumulato sul contratto.

Sezione 6 BASE FINANZIARIA

Art. 6.1 - Fondi disponibili e rischio finanziario

Al fine di incrementare nel tempo il valore delle risorse conferite dal Contraente, la Società ha istituito Fondi interni in valori mobiliari, il cui Regolamento è allegato alle presenti condizioni contrattuali e ne costituisce parte integrante. I Fondi interni prevedono la suddivisione del patrimonio in Quote, il cui valore è nel tempo variabile.

Art. 6.2 - Attribuzione delle Quote

Ogni versamento effettuato, al netto delle imposte e dei costi così come definiti all'art. 5.2,

viene utilizzato per l'acquisto di Quote del Fondo interno prescelto. Il valore unitario delle Quote viene calcolato una volta a settimana secondo le modalità previste nel Regolamento del Fondo interno. Il numero delle Quote assegnate alla polizza sarà pari al rapporto tra l'importo investito ed il valore unitario delle Quote.

Art. 6.3 - Ciclo di sottoscrizione ed investimento

Ciascun ciclo di sottoscrizione va da ogni mercoledì fino al martedì della settimana successiva. Del ciclo di sottoscrizione fanno parte tutte le operazioni (polizze o investimenti straordinari) pervenute alla Società nell'intervallo anzidetto.

L'investimento dei premi relativi a contratti rientranti in un ciclo di sottoscrizione avverrà sette giorni dopo la fine del detto ciclo. Se tale giorno coincide con un giorno di chiusura dei mercati finanziari, l'investimento avverrà nel primo giorno successivo di mercati aperti.

Art. 6.4 - Trasferimento della posizione ad altro Fondo Interno (switch)

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, al più due volte l'anno, il trasferimento (switch) della sua posizione ad altro Fondo interno. Successivamente a tale richiesta tutti i versamenti confluiranno nel nuovo Fondo interno prescelto. Le operazioni di switch sono gratuite. L'operazione di switch comporta il ricalcolo delle Quote accumulate sulla base del loro valore unitario e di quelle corrispondenti al nuovo Fondo interno scelto. Anche per lo switch valgono le regole di investimento previste dal precedente Art. 6.3.

Sezione 7 ASPETTI GENERALI

Art. 7.1 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa l'originale di polizza e delle eventuali appendici, i dati anagrafici e fiscali dei beneficiari e tutti gli altri documenti, necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nel mod. VTA 0.114. Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 7.2 - Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 7.3 - Comunicazioni

La Società fornirà al Contraente evidenza delle operazioni richieste ed una comunicazione annuale con un rendiconto riepilogativo della sua posizione assicurativa.

Art. 7.4 - Legislazione applicabile e Foro Competente

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del contraente.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

1. La Compagnia ha istituito e gestisce due Fondi interni con le modalità del presente regolamento ed in base ai presupposti stabiliti all'art. 30, comma 3 del D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995 ed alle disposizioni emanate dall'ISVAP.

2. Scopo dei Fondi interni è la realizzazione della crescita delle somme versate da ciascun contraente in un contratto espresso in Quote dei Fondi stessi.

3. Il fondo interno **EUROVITA - B.P. PUGLIA BAS. BILANCIATO** investe le disponibilità in due settori:

- per il 40% (con variazione da un minimo del 35% ad un massimo del 45%) in attivi rappresentati da Quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare – Azionari, armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.
- per il rimanente 60% (con variazione da un minimo del 55% ad un massimo del 65%) in obbligazioni ordinarie, quotate o non quotate, o titoli di Stato, o titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, prevalentemente emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Tale disponibilità potrà rimanere in giacenza su un conto corrente fruttifero, fino al raggiungimento di un importo congruo per una emissione obbligazionaria.

Profilo di rischio: Medio

Benchmark: - 20% Fideuram Az. Internazionale

- 12% Fideuram Az. Europa

- 8% Fideuram Az. Pacifico

- 42% MTS tasso fisso medio termine

- 18% JP Morgan EMU 3 m cash

Il Fondo interno **EUROVITA - B.P. PUGLIA BAS. DINAMICO** investe le disponibilità in due settori:

- per il 60% (con variazione da un minimo del 50% ad un massimo del 70%) in attivi rappresentati da Quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare – Azionari, armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.
- per il rimanente 40% (con variazione da un minimo del 30% ad un massimo del 50%) in obbligazioni ordinarie, quotate o non quotate, o titoli di Stato, o titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, prevalentemente emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Tale disponibilità potrà rimanere in giacenza su un conto corrente fruttifero, fino al raggiungimento di un importo congruo per una emissione obbligazionaria.

Profilo di rischio: Medio - Alto

Benchmark: - 30% Fideuram Az. Internazionale

- 18% Fideuram Az. Europa

- 12% Fideuram Az. Pacifico

- 28% MTS tasso fisso medio termine

- 12% JP Morgan EMU 3 m cash

I fondi comuni di investimento azionario utilizzati per la gestione dei Fondi interni anzidetti sono della Società Fondicri S.G.R. S.p.A.

Fondicri S.G.R. S.p.A., costituita in data 21 marzo 1984, con atto a rogito del Notaio Cesare Marini - Roma - Rep. 64607, è iscritta al n. 16 dell'Albo delle Società di Gestione dei Risparmi tenuto dalla Banca d'Italia. Sede Sociale ed Amministrativa: Roma - Via Boncompagni, 71 - Capitale Sociale: L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) interamente sottoscritto e versato.

4. Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo interno è determinato al martedì di ogni settimana.
Esso è calcolato dividendo l'ammontare degli investimenti del Fondo al netto degli oneri di cui al successivo art. 5 per il numero delle Quote di cui si compone lo stesso Fondo interno alla data di calcolo.
Il valore unitario delle Quote viene pubblicato sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore".
5. Gli oneri a carico di ciascun Fondo interno sono relativi alle spese specifiche degli investimenti, alle spese di custodia e di amministrazione, alle spese di revisione contabile, alle spese di pubblicazione del valore delle Quote e ad una commissione di gestione pari al 1,20% annuo, calcolata sul patrimonio netto del Fondo interno, alle stesse date settimanali di calcolo della Quota unitaria.
6. Ciascun Fondo interno è annualmente sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n° 58 art. 161, che attesta la rispondenza del Fondo interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche ed il valore unitario delle Quote. Il rendiconto della gestione e la relazione di certificazione predisposta dalla Società entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio annuale.
7. Il valore iniziale della Quota al momento della costituzione di ciascun Fondo interno è fissato in 10.000 lire.
8. Nel caso in cui la Società fosse costretta alla liquidazione di un fondo interno, tutti i titoli sottostanti verrebbero liquidati al prezzo di mercato ed i controvalori depositati all'interno di un Fondo Monetario per garantirne la liquidità.
I sottoscrittori verranno informati con almeno tre mesi di anticipo e potranno selezionare le nuove strategie di investimento all'interno delle possibilità offerte dalla Società.
9. La Società si riserva di apportare al Regolamento quelle notifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella legislazione.



EUROVITA

ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Sicilia, 169 - 00187 Roma



Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205)